

COPIA  
fra studio

N. 434/11 V.G.

non 1572



CORTE DI APPELLO DI ANCONA  
SEZIONE MINORI

La Corte di Appello di Ancona, nelle persone di

Dott. Giuseppe Luigi Faruli

- Presidente

Dott.ssa Giuliana Basilli

- Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina Salvia

- Consigliere rel.

A scioglimento della riserva di cui alla Camera di Consiglio del 26.10.2011, in merito al reclamo proposto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso il

decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data 18.3.2011, con cui veniva rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 30, comma sei, D. Lgs. n. 286/1989 proposto per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare in favore del minore \_\_\_\_\_ emesso dall'Ambasciata d'Italia del Cairo in data 11.10.2010.

Visti gli atti e i documenti del procedimento osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2011, i coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

entrambi cittadini italiani ed il primo anche cittadino egiziano,

chiedevano al Tribunale di Ancona l'annullamento del diniego del visto per ricongiungimento familiare in favore del minore \_\_\_\_\_ emesso dall'Ambasciata d'Italia del Cairo in data 11.10.2010, rappresentando che il minore stesso era stato loro affidato in Kafalah e che ricorrevano i presupposti tutti per ottenere il ricongiungimento familiare di cui al TU Imm.

Il Tribunale di Ancona, con il decreto qui impugnato, rigettava il ricorso: richiamata la più recente pronuncia della Suprema Corte in materia ( la n. 4868 del 2010), di cui

1 *[Signature]*

venivano riportati ampi stralci, il Giudice di primo grado concludeva per la non applicabilità nel caso di specie della normativa sul ricongiungimento familiare, dettata ad esclusivo beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia ed essendo al contrario i ricorrenti entrambi cittadini italiani, e per l'applicabilità invece della normativa di cui al D. Lgs 30/2007 riguardante l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri, la quale tuttavia include nella nozione di "familiare", oltre ai discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai fini dell'adozione internazionale. Argomentava, quindi, il Tribunale che i ricorrenti, in quanto cittadini italiani, dovevano ritenersi sottoposti alla legislazione nazionale relativa all'adozione internazionale, cui possono e debbono fare ricorso, nell'ipotesi in cui volessero accogliere nella propria famiglia un minore abbandonato, risolvendosi la loro istanza in una sorta di aggiramento, se non proprio elusione, delle norme sull'adozione internazionale, nel nostro paese particolarmente rigorose, nell'ulteriore rilievo che la Kafalah non consente l'assunzione di titoli di familiarità alla stregua della Direttiva 200/38 CE per l'ingresso e la circolazione dei cittadini e dei loro familiari al seguito nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e che nel caso di specie inoltre l'affidamento aveva natura meramente negoziale, non essendo stata sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria Egiziana. Il Tribunale escludeva la possibilità di una interpretazione estensiva dell'art. 29 TU ai sensi dell'art. 28, secondo comma, TU cit. che, nel consentire l'applicazione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelle che disciplinano le modalità del ricongiungimento.

Avverso detto decreto proponeva reclamo la difesa dei coniugi

... e ..., reclamando la applicabilità della normativa di cui al TU Imm. in quanto norma più favorevole, nel rilievo che ... è sia cittadino italiano che cittadino egiziano e che in quanto tale è sottoposto al regime normativo cui sono soggetti i cittadini stranieri, e quindi anche al D. Lvo 286/98. Evidenziava la difesa che la giurisprudenza di legittimità e ancor più quella di merito hanno ritenuto

l'istituto della Kafalah quale valido presupposto per il ricongiungimento familiare, secondo una interpretazione ispirata ai principi costituzionali. Nel reclamo la difesa contestava altresì l'attribuzione da parte del primo giudice della natura negoziale al provvedimento di affido in Kafalah del minore in oggetto, che ricorre solo nel caso di mero accordo tra privati, laddove nel caso di specie il minore trovasi ricoverato in un istituto gestito dallo Stato. Concludeva, dunque, la difesa per l'annullamento del provvedimento impugnato, chiedendo altresì a questa Corte di attivare, se del caso, la procedura di pronuncia pregiudiziale interpretativa da parte della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 234 del Trattato in ordine alla Direttiva 2004/38/CE, se laddove si parla di "altri familiari" debbano intendersi anche i minori affidati in Kafalah, nonché, con atto scritto depositato in sede di udienza camerale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 lett. A) D. Lvo 30/2007 nella parte in cui non include nello status di familiare i minori affidati in Kafalah con riferimento agli obblighi internazionali assunti con la sottoscrizione della Convenzione Onu 20.11.1989 e della Convenzione dell'Aja 19.10.1996.

Si costituiva il Ministero degli Affari Esteri, deducendo l'infondatezza dei motivi di reclamo e la correttezza del decreto, alle cui ampie argomentazioni si rimetteva, evidenziando in particolare due elementi caratterizzanti la vicenda in esame e a suo parere dirimenti per la decisione, e cioè la cittadinanza italiana di entrambi i ricorrenti e la natura negoziale dell'affido in Kafalah in oggetto, non omologato dalla Autorità Giudiziaria locale e perciò privo del dovuto controllo sulla idoneità dell'affidatario da parte della autorità giurisdizionale, che attribuisce carattere pubblicistico all'istituto.

~~All'esito della odierna udienza camerale, sentite le parti, la Corte riservava la decisione.~~

Va subito premesso che, come peraltro è ormai noto, la Kafalah è l'istituto di diritto islamico mediante il quale una persona (kafil) accoglie nella propria famiglia un minore (makful) impegnandosi a nutrirlo, mantenerlo ed educarlo come fosse un figlio naturale. Stanti, secondo i sura del Corano, da un lato la illiceità di qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del vincolo matrimoniale e la considerazione dei figli

adottati come "figli non veri", ma dall'altro il dovere di fratellanza e di solidarietà cui ogni musulmano è tenuto, la Kafalah consente ad ogni musulmano di assolvere al predetto dovere nei confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati, costituendo l'unico strumento di tutela e protezione dell'infanzia riconosciuto dalla religione islamica. Il minore accolto nella famiglia del kafil vi rimane, salvo un'eventuale e sempre possibile revoca dell'affidamento, fino alla maggiore età, pur senza mai entrare a far parte giuridicamente, per i motivi sopra evidenziati, della famiglia che lo accoglie.

L'istituto in questione ha trovato espresso riconoscimento come istituto di protezione del fanciullo anche nella Convenzione di New York del 20.11.1989 e, pur se disciplinato in maniera diversa nei singoli paesi di area islamica, mantiene questi tratti comuni e si distingue ovunque in Kafalah pubblicistica o giudiziale, dove il provvedimento di affido è disposto o omologato da un'autorità statale, e in Kafalah privatistica o negoziale, che ricorre nel caso di accordi siglati privatamente tra famiglie o singoli, che necessitano, secondo quanto generalmente previsto dalle legislazioni nazionali, della omologa da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Dall'analisi degli elementi propri dell'istituto di diritto islamico risulta evidente, come peraltro la stessa Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato, che la Kafalah presenta caratteri comuni agli istituti dell'affidamento e dell'adozione previsti dall'ordinamento nazionale collocandosi in una posizione intermedia tra loro: si avvicina all'affidamento in quanto non crea un vincolo familiare tra gli affidatari e l'affidato e in quanto quest'ultimo non interrompe il rapporto con la propria famiglia di origine, ~~ma è anche assimilabile all'adozione perché tendenzialmente si prolunga~~ fino alla maggiore età dell'affidato e dunque non ha natura temporanea ( Cass. Civ. 21395/2005; Cass. Civ. 7472/2008; Cass. Civ. 18174/2008 e Cass. Civ. 19734/2008). Correttamente ritenuto che i concetti di adozione, affidamento e sottoposizione del minore a tutela ex art. 29 D. Lgs 286/98 non possano essere parametrati solo a forme ed istituti del nostro diritto interno; dovendo essere intesi e valutati alla stregua di strumenti atti a permettere che anche istituti di diritto straniero, se pur diversi da

à cui quelli nazionali, possano venire in rilievo nel nostro Paese se produttivi di effetti re al omologhi a quelli prodotti dagli istituti di tutela minorile dell'ordinamento nazionale nati, e rilevata la esistenza dei caratteri comuni come sopra delineati tra l'istituto della alla Kafalah e quelli dell'affidamento e dell'adozione, la Suprema Corte, con pronunce alvo assolutamente condivise da questa Corte, ha ritenuto, alla luce di un'interpretazione pur costituzionalmente orientata dell'art. 29, secondo comma, D. Lgs cit., che la Kafalah lella potesse fungere quale presupposto per il ricongiungimento familiare e costituirne un one valido titolo, così riconoscendosi il diritto al visto di ingresso nel nostro territorio e se alla permanenza in favore del minore extracomunitario affidato in kafalah a stranieri se soggiornanti in Italia ( sentenze sopra indicate e anche Cass. Civ. sez. I, 28.1.2010, n. esti- 1908).

il Sa bene questa Corte che più di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 4868 lah del 1<sup>o</sup> marzo 2010, ampiamente richiamata nel decreto oggetto di gravame e sulle cui tra. considerazioni, valutate dal primo giudice come "un arresto giurisprudenziale", detto lle decreto si fonda, ha stabilito che il cittadino italiano non può chiedere il te, ricongiungimento familiare con il minore extracomunitario affidatogli secondo ah Paesi terzi del cittadino italiano e del cittadino comunitario residente in Italia sono sti regolati esclusivamente dalle norme del D. Lgs 30/2007, che recepisce la direttiva si europea 2004/38, secondo cui nella nozione di familiari di cui agli artt. 2 e 3 del D. e Lgs 30/07 possono essere ricompresi soltanto i minori del cittadino italiano o a comunitario adottati o adottandi che fanno ingresso in Italia acquisendo lo status di a minore in affidamento familiare sulla base della l. 184/1983, modificata dalla l. : 476/1998 di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 19.5.2003, ma non anche i l. minori stranieri di paesi terzi affidati al di fuori di un procedimento di adozione l internazionale, tra cui rientrano quelli affidati in kafalah. La Corte di legittimità ha, e quindi, concluso per la non applicabilità dell'art. 28 comma terzo D. Lgs. 286/1998 - i secondo cui "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in

considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo" - che consente di estendere anche ai familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario le disposizioni del D. Lgs. 286/89 ( ed in particolare l'art. 29, secondo comma, che consente al cittadino extracomunitario di chiedere il ricongiungimento familiare oltre che per i figli minori legittimi o adottivi o affidati e quindi, sulla scorta delle precedenti pronunce innanzi richiamate, anche per quelli affidati in kafalah) se più favorevoli rispetto a quelle previste dalle norme di recepimento delle direttive europee in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e loro familiari di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 30/2007. Ha escluso, infine, la Corte la irragionevolezza della disparità di trattamento tra un cittadino extracomunitario cui è consentito avvalersi del ricongiungimento familiare con un minore affidatogli in kafalah ed un cittadino cui ciò non è consentito, sul rilievo che il cittadino italiano può assicurare, come ha pure precisato il primo giudice nel provvedimento impugnato, l'inserimento nella propria famiglia di un minore in stato di abbandono mediante il procedimento di adozione internazionale, sulla base della l. 184/1983, che prevede peraltro rigorosi controlli ed accertamenti.

Così delineato il panorama giurisprudenziale, ritiene tuttavia la Corte che le considerazioni poste a sostegno del decreto impugnato mutuata dalla pronuncia della Corte di Cassazione testè ricordata non possono attagliarsi al caso specifico oggetto del presente reclamo. Va, invero, subito evidenziato che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte consisteva in un affidamento in kafalah di una quattordicenne effettuato in favore di un cittadino italiano di origine marocchina e di sua moglie ~~direttamente dai genitori della minore, e quindi in una ipotesi all'evidenza avente natura negoziale~~, in cui erano mancati la preventiva verifica dello stato di abbandono del minore, l'individuazione del minore ad opera di una istituzione pubblica terza e l'accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità alla funzione di affidatari dei richiedenti il visto.

Va in primo luogo rilevato, relativamente al caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, che non hanno ragion d'essere le considerazioni del Ministero resistente, che

che fa proprie le argomentazioni del primo giudice, laddove si individua nella natura  
rio le meramente negoziale dell'affido del piccolo il  
, che principale ostacolo al rilascio del visto di ingresso. Se è vero che con l'ultima  
oltre pronuncia la Suprema Corte sembra aver espresso riserve in ordine al rilascio del  
delle visto nella ipotesi di kafakah negoziale, quella cioè derivante da un mero accordo tra  
, più privati, deve rilevarsi, sulla scorta della documentazione allegata al ricorso, che  
ttive all'evidenza nella presente fattispecie il minore, ritenuto in stato di abbandono tanto  
loro da essere ospitato in un istituto statale egiziano, non è stato affidato alla coppia dei  
te la reclamanti in forza di un accordo intercorso tra privati, ma in virtù di un impegno  
ui è siglato dai coniugi affidatari con lo Stato Egiziano, ed in particolare con  
i in l'Amministrazione degli Affari Sociali - Direzione della Famiglia e dell'Infanzia  
ano della Provincia di Giza, previa puntuale ed approfondita verifica dei requisiti  
into soggettivi ed oggettivi richiesti per l'affido in questione. L'impegno, che solo nella  
anon forma può rievocare un accordo contrattuale, è in realtà stato siglato con un'Autorità  
che amministrativa cui la legge statale conferisce il potere di verifica e controllo delle  
le condizioni legittimanti l'affido in kafalah ed è altresì stato ratificato dal  
lla Governatorato di Giza con provvedimento del 4.5.2011 (pure in atti) sottoscritto dal  
tto Sottosegretario di Stato del competente Ministero, di tal che non può revocarsi in  
lla dubbio la natura pubblicistica dell'affido in favore degli odierni reclamanti, in  
ne relazione al quale è stato operato un pregnante controllo sia relativamente alle  
lie condizioni del minore, privo di assistenza familiare, sia relativamente alla idoneità  
dei coniugi richiedenti.

Ciò posto in ordine alla natura pubblicistica dell'affido in kafalah qui in oggetto e  
premissa la equiparabilità della kafalah stessa all'affidamento, attesi i numerosi punti  
in comune che certamente prevalgono sulle differenze, non può che concludersi nel  
nostro caso, come già riconosciuto dalle precedenti citate pronunce, nel senso che la  
kafalah di diritto islamico può fungere da presupposto per il ricongiungimento  
familiare e dare titolo allo stesso ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 286/1989, dovendosi  
pervenire ad una tale conclusione alla luce di una interpretazione costituzionalmente

*Ver*

adeguata della normativa di riferimento. In proposito e premesso che per l'art. 29 D. Lgs. cit, come per ogni altra norma, vale il canone ermeneutico di chiusura della esegesi costituzionalmente adeguata, si osserva che in presenza di plurimi e antagonisti valori costituzionali di riferimento (nel caso del ricongiungimento familiare vengono in gioco da un lato l'esigenza di protezione dei minori e dall'altro la tutela dei confini dello Stato) potrà considerarsi adeguata soltanto quella interpretazione che realizzi l'equo bilanciamento di tali superiori interessi, alla luce della scala di valori presupposta dal Costituente, che, con riguardo al TU Imm., ha già indicato la prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio ( Corte Cost. 198/2003 e 205/2003), prevalenza che diviene poi coesistente ad una esegesi costituzionalmente orientata della disciplina sul ricongiungimento, se si consideri che una pregiudiziale esclusione del requisito per il ricongiungimento familiare per i minori affidati in kafalah penalizzerebbe tutti i minori dei paesi islamici illegittimi, orfani o in stato di abbandono, per i quali la kafalah, come si è visto, è l'unico strumento di protezione previsto dagli ordinamenti islamici.

Va altresì evidenziato, sempre con riferimento al caso specifico, che non è cittadino italiano di origine straniera – tale è colui nato e cresciuto in Italia le cui origini parentali sono in altro paese – in quanto egli, pur avendo acquistato la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio contratto, in Egitto, con una cittadina italiana, ha mantenuto la propria cittadinanza egiziana, che gli ha permesso di accedere all'unica forma di affido consentito dalla religione islamica, costituendo ~~uno dei requisiti per ottenere l'affidamento di un minore in stato di abbandono.~~ Ne deriva che egli, oltre che italiano, è cittadino straniero e che in quanto tale deve ritenersi sottoposto anche alla normativa di cui al D. Lgs. 286/1989, e quindi anche all'art. 28, comma 2, che prevede l'applicabilità al cittadino straniero che richiede il ricongiungimento al familiare comunitario delle norme del medesimo D. Lgs. 286/1989 se più favorevoli rispetto alla successiva disciplina intervenuta in materia, nel rilievo, di non poco valore anche ai fini di una lettura costituzionalmente

29 D  
della  
mi e  
ento  
altro  
uella  
luce  
ha  
le al  
3 e  
ente  
iale  
in  
di  
one  
1 è  
sui  
la  
na  
di  
lo  
le  
re  
e  
il  
l.  
e  
e

orientata, che egli mai si verrà a trovare, così come la moglie, anch'ella di religione musulmana, nella condizione di poter accedere alle procedure di adozione internazionale, essendo l'istituto della kafalah l'unico strumento possibile per chi voglia impegnarsi nei confronti di un minore abbandonato e non prevedendo il suo Stato di appartenenza, di religione islamica, né l'adozione né la dichiarazione di adottabilità, pur eventualmente in presenza dei requisiti di cui alla l. 184/1983.

Ne consegue che la disparità di trattamento esistente tra il cittadino extracomunitario e il cittadino italiano in ordine al diritto ad ottenere il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare per un minore che gli sia stato affidato in kafalah, possibilità riconosciuta al cittadino extracomunitario e non anche, secondo la sent. n. 4868/2010, al cittadino italiano, non è superabile nel caso di specie attraverso il rinvio, effettuato dal primo giudice, per di avvalersi della disciplina dell'adozione internazionale per i motivi fin qui esposti, nell'ulteriore rilievo che men-

che meno il ricorrente potrebbe avvalersene nei confronti del piccolo , che mai potrebbe essere dichiarato adottabile nel paese di origine suo e del reclamante, in quanto stato islamico, e rimanendo l'adottabilità un requisito per l'adozione, così precludendosi ai reclamanti non solo la possibilità di accogliere nella propria famiglia un bambino in stato di abbandono, ma anche nello specifico quella di salvaguardare quel rapporto di familiarità e di affetto che, se pur attraverso sporadiche visite presso l'istituto ove il minore è ospite, si è costituito con il minore medesimo, il che sarebbe oltretutto in contrasto con lo spirito solidaristico ed umanitario disinteressato che sta alla base dell'istituto della kafalah, che pure merita riconoscimento anche nel nostro ordinamento in quanto contemplato dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva in Italia fin dal 1991.

Ferma restando l'applicabilità per i motivi esposti del Testo Unico, ritiene, altresì, la Corte che - anche al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadino italiano ed extracomunitario in violazione sia dell'art. 3 della Cost. che dell'art. 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ivi compresa la famiglia -

si impone in chiave appunto costituzionalmente orientata, un'applicazione analogica dell'art. 3 comma 2 lett. a) D. Lgs 30/2007, la cui applicabilità è stata al contrario esclusa dal Tribunale di Ancona, sul rilievo che nella dizione "ogni altro familiare" di cui alla norma citata rientrano soltanto i minori stranieri adottati o in affidamento preadottivo di cui alla l. 184/1983. Non può infatti ignorarsi, nell'ottica di una interpretazione non solo costituzionalmente orientata ma anche rispettosa dei principi che ispirano il diritto comunitario in materia, che il citato articolo 3 comma 2 lett. a) ha recepito il medesimo testo normativo contenuto nella direttiva 2004/38/CE. Ebbene, pur rilevato che l'Italia è al momento l'unico Stato a non aver ancora ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori adottata all'Aja il 19.10.1996, deve però prendersi atto che detta Convenzione, nel ribadire l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori e nel confermare che il superiore interesse del minore è di fondamentale rilevanza, anche alla luce della nota Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, si è posta come scopo quello di creare un metodo comune di protezione dei minori, determinando la legge applicabile nell'esercizio delle competenze statali, e ha espressamente riconosciuto la kafalah come istituto di protezione dei minori che gli Stati membri devono prendere in considerazione nel disciplinare le modalità attuative dei principi espressi dalla Convenzione medesima, parificandola all'adozione e all'affidamento, strumenti tutti di tutela del fanciullo, nella cui scelta - si evidenzia nella Convenzione dell'Aja - deve tenersi in considerazione la necessità di una certa continuità nell'educazione del minore, nonché la sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Ne deriva che, ~~indipendentemente dall'inadempimento da parte dell'Italia nella ratifica della citata~~ Convenzione, non può non tenersi conto del riconoscimento anche da parte dell'Ordinamento Europeo della kafalah quale strumento di protezione dei minori, con le conseguenze che ciò comporta anche all'interno dell'ordinamento nazionale che da detto riconoscimento non può prescindere e con riferimento alla più corretta interpretazione dell'art.3 D. lgs. 30/2007, nel senso che laddove la norma parla di

"familiari", certamente devono farsi rientrare in detto concetto anche i minori affidati attraverso l'istituto islamico della kafalah.

In conclusione e sotto i diversi profili analizzati, il reclamo va accolto. Deve solo precisarsi che non si ritiene di accedere alle richieste di sollevare questione di costituzionalità o di attivare la procedura di pronuncia pregiudiziale interpretativa da parte della Corte di Giustizia Europea, stante la interpretazione costituzionalmente orientata che questa Corte ha ritenuto di operare nel caso di specie.

La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti anche relativamente al presente grado di giudizio.

**P. Q.M.**

in accoglimento del reclamo e in riforma del decreto impugnato dispone che l'Ambasciata d'Italia Cancelleria Consolare de Il Cairo rilasci ai reclamanti e il visto di ingresso in Italia per

ricongiungimento familiare in favore del minore nato a Giza il 22.9.2008 a loro affidato in kafalah.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, il 26.10.2011

**IL CONSIGLIERE REL.**

Dott.ssa Maria Cristina Salvia

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giuseppe Luigi Fanuli

<b>CORTE APPELLO ANCONA</b> <b>SEZIONE CIVILE</b> OGGI 16 NOV, 2011 VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE	<b>CORTE APPELLO ANCONA</b> <b>SEZIONE CIVILE</b> OGGI 16 NOV, 2011 E' copia conforme all'originale IL CANCELLIERE
---	--

*ESENTE  
AUT. 27 DL 286/98*